

Al Signor PRESIDENTE

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

dott. Renzo TONDO

piazza dell'Unità d'Italia, N. 1

34121 **TRIESTE**

OGGETTO: D.D.L.R. Riordino e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano - Istituzione delle unioni dei Comuni montani approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 19 maggio 2010.

I sottoscritti sindaci dei Comuni di:

- CIVIDALE DEL FRIULI

- DRENCHIA

- GRIMACCO

- PREPOTTO

- SAN PIETRO AL NATISONE

- SAN LEONARDO

- SAVOGNA

- STREGNA

- TORREANO

facenti parte della Comunità Montana Torre, Natisone, Collio oggi commissariata, e prima della Comunità Montana Valli del Natisone;


Preso atto del D.D.L.R. avente ad oggetto RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO - ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 19 maggio 2010;

Ritenuto di formalizzare quanto emerso e unanimemente convenuto nel



corso degli incontri di approfondimento operati su tale elaborato espongono quanto segue:

- convengono sulla inevitabilità dell'intervento che ha portato al commissariamento delle Comunità Montane;
- convengono sulla necessità di superare il modello organizzativo dalle stesse costituito;
- convengono sull'esigenza di intervenire oltre che per gestire le competenze ex Comunità Montane, per garantire il mantenimento e se possibile il miglioramento dell'efficienza dei piccoli comuni, nei servizi resi al cittadino;
- convengono sull'opportunità di razionalizzare l'architettura istituzionale nell'ottica di una semplificazione e risparmio di costi;
- convengono, nell'ottica di cui sopra, sul fatto che la riforma non possa prescindere da una revisione congiunta e generale di tutti gli enti locali, ad ogni singolo livello;
- ritengono che la riforma debba tenere conto anche delle diversità geografiche - morfologiche - sociali ed economiche della montagna friulana, individuando non un unico modello ma più alternative che possano dare agli enti locali delle varie aree montane possibilità di scelte diverse, avuto riguardo alle specifiche condizioni locali; quindi non solo unioni ma anche associazioni per la gestione associata di servizi, aperte anche a comuni non montani non essendovi ragione di determinare aprioristiche separatezze territoriali;
- ritengono che per le Valli del Natisone il modello possa consistere in un percorso progressivo di gestioni associate, da implementarsi nel tempo



con passaggi successivi, sino ad arrivare all'ipotesi di fusioni dei piccoli comuni concordate nei tempi e nelle modalità, in modo da evitare il rischio concreto di stalli gestionali con i conseguenti pesanti riflessi nei confronti dei cittadini.

Ritengono pertanto di proporre il modello della gestione associata dei servizi, come avviene per il sociale con l'Ambito distrettuale di cui alla L.R. 6/2006, con l'individuazione di un comune capofila.

Rimarkano come ciò potrebbe funzionalmente realizzarsi consentendo ai Comuni delle Valli del Natisone, compresi Torreano e Prepotto, di aderire all'Associazione intercomunale, già in essere, che vede come capofila il comune di Cividale del Friuli.

Al comune capofila sarebbe attribuito l'esercizio delle competenze ex Comunità Montana.

In tal modo non verrebbe istituito un nuovo ente locale dotato di personalità giuridica, organi e struttura burocratica propria, terzo rispetto ai comuni, con tutte le criticità ed i costi connessi, ottenendo nel contempo una base organizzativa e funzionale superiore ad una eventuale unione.

Si ricorda infatti che l'ampliamento dell'Associazione intercomunale determinerebbe una aggregazione che raggiungerebbe circa 65.000 abitanti. Il che evidentemente costituirebbe una base validissima per attuare le inevitabili iniziative di razionalizzazione, miglioramento funzionale e contenimento dei costi.

Al presente documento, fermo quanto sopra esposto, vengono inoltre allegate, per l'inoltro ai competenti uffici regionali, le osservazioni tecniche al testo licenziato dalla Giunta regionale condivise da tutti i sottoscrittori.



Cividale del Friuli, li 1 luglio 2010

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

*Stefano Bello*

COMUNE DI DRENCHIA

*[Signature]*

COMUNE DI GRIMACCO

*Roberto Giliane*

COMUNE DI PREPOTTO

*[Signature]*

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

*[Signature]*

COMUNE DI SAN LEONARDO

*[Signature]*

COMUNE DI SAVOGNA

*[Signature]*

COMUNE DI STREGNA

*[Signature]*

COMUNE DI TORREANO

*[Signature]*

D.D.L.R. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO LOCALE DEL TERRITORIO  
MONTANO  
ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI  
OSSERVAZIONI

- Art. 2 - 1° co. - lett. a) Definizione di comuni montani.  
Verificare compatibilità norma nazionale:  
- Legge 24.12.2007 n. 244 art. 2 commi da 17 a 22. In particolare art. 2 - co. 20 - lett. b);  
- D.Legge 31.5.2010 n. 78 art. 14 commi da 25 a 31. Con particolare riguardo al comma 27.
- 1° co. lett. c) Si costituisce un nuovo ente locale. Ciò oggettivamente non costituisce una semplificazione istituzionale cosa che invece si determinerebbe con l'obbligo di gestione associata dei servizi attraverso convenzione. (vedasi L.R. 6/2006 art. 18 sul servizio sociale dei comuni)
- Art. 5 - co. 4 Se i comuni di cui al 4° comma aderiscono devono comunque trasferire all'unione tutto il personale, pur essendo riconosciuti adeguati sotto l'aspetto organizzativo e dimensionale?
- Art. 5 - 2° co. - lett. d) Le funzioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei comuni di cui al 4° comma?
- Art. 5 - 2° co. lett. b) Come e da chi viene individuata la valenza sovra comunale delle funzioni e dei compiti amministrativi?
- Art. 5 - 4° co. In quale momento procedurale si colloca l'opzione che è attribuita ai comuni già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale.  
Ciò rileva anche alla luce delle previsioni dell'art. 6 - co. 2 circa la convocazione dei Sindaci dell'Ambito territoriale ed i successivi passaggi formali.
- Art. 6 - 2° co. La possibilità di opzione di cui all'art. 5 - 4° co. dovrebbe essere formalizzata prima della convocazione dell'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale di cui all'art. 4. Diversamente si potrebbe avere un presidente di assemblea che in itinere, in esito all'esercizio o meno dell'opzione art. 5 - 1° co., potrebbe doversi dimettere.  
Inoltre la stabilità degli aderenti all'unione, una volta iniziata la procedura è richiesta dal sistema di determinazione della quota di voti attribuita a ciascun ente dato che si parla di percentuali di popolazione e territorio rappresentati.  
Si rende quindi essenziale proceduralizzare espressamente l'espressione dell'opzione art. 5 - 4° co.  
Si ritiene inoltre che debba essere chiarito chi dovrà effettuare i conteggi per la definizione della quota dei voti, chi, comune più popoloso o Comunità Montana, dovrà sostenere operativamente il Sindaco del Comune più popoloso e dove dovrà tenersi l'assemblea.

Le funzioni di presidente dell'Unione dei comuni montani quando ha formalmente inizio?

Il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione di avvenuta approvazione dello statuto nel B.U.R. (art. 6 - co. 6)?

Quale struttura burocratica ne sostiene l'attività?

- Art. 6 - 2° co. Cosa accade se l'approvazione della proposta di statuto da parte dell'Assemblea dei sindaci non interviene con la maggioranza dei 2/3 o non interviene affatto?
- Art. 6 - 3° co. Cosa accade se uno o più comuni esprimono il parere di competenza senza la maggioranza assoluta dei componenti.
- Art. 6 - 4° co. Cosa accade se l'Assemblea dei sindaci approva lo statuto senza la maggioranza richiesta dei 2/3 dei voti favorevoli? Inoltre parlando dei voti favorevoli la percentuale deve essere rapportata ai presenti od ai componenti?
- Art. 6 - 7° co. Sarebbe opportuno che l'entrata in vigore dello statuto coincida con la formale costituzione dell'Unione (vedi art. 6 - 6° co).
- Art. 9 - co. 2 Non vi sono previsioni temporali circa la costituzione dell'Assemblea dell'Unione (vedi art. 6 - co. 6 e 7).
- Art. 9 - co. 2 Non vi sono indicazioni su come, con quali tempi e su impulso di chi si dovrà procedere alla designazione delle minoranze di ciascun consiglio comunale.
- Art. 9 - 3° co. I sindaci neo eletti divengono membri dell'Assemblea di diritto dalla data della proclamazione dell'elezione?  
In caso di cessazioni dei membri espressione delle minoranze come si deve procedere e con quali tempi?  
In caso di cessazioni plurime contemporanee per effetto del rinnovo di più consigli comunali e sindaci oppure per dimissioni dei membri cosa avviene? Si segue la normativa applicabile ai comuni? Sarebbe opportuno esplicitare.  
Si può ritenere, e se sì quando, che l'Assemblea decada oppure la stessa pur in presenza di plurime sostituzioni o dimissioni non decade mai, viste le modalità di costituzione?  
Conseguentemente il Presidente ed il vice presidente (art. 10 - 1° e 5° co) rimangono in carica per tutti i 5 anni, salva la mozione di sfiducia, anche se la composizione dell'Assemblea che gli ha eletti per effetto di rinnovi amministrativi è composta per oltre il 50% di nuovi rappresentanti? oppure se l'Assemblea decade decadono pure Presidente e Vice presidente?
- Art. 10 - 1° co. Sarebbe opportuno che la legge definisse i requisiti fondamentali che un soggetto non appartenente all'Assemblea debba possedere per ricoprire tale ruolo.
- Art. 10 Vedasi quanto esposto in relazione all'art. 9 - co. 3.

- Art. 10 - co. 5 Il vice presidente può essere eletto solo tra membri dell'Assemblea?
- Art. 9 - 7° co. - lett. e) A quale legge ci si riferisce per il caso di revoca del Collegio dei Revisori?
- Art. 12 - 1° co. Nel momento in cui con legge 26.3.2010 n. 42 nei comuni fino a 100.000 ab. è stata soppressa la figura del direttore generale con argomentazioni incentrate sul contenimento dei costi e della adeguatezza dimensionale degli enti, prevedere un direttore per enti pubblici che evidentemente avranno meno di 100.000 ab. pare incoerente con il sistema prefigurato dalla citata legge 42/2010.  
In questo senso senz'altro maggiore coerenza avrebbe la previsione che le funzioni di direttore siano svolte da un segretario comunale in servizio in uno dei comuni dell'unione, riconoscendo solamente il diritto ad una integrazione stipendiale, evidentemente ben inferiore ad uno stipendio intero che, per le funzioni attribuite al direttore, non sarebbe inferiore a quello di un dirigente.  
Ciò inoltre consentirebbe un collegamento funzionale con i comuni assicurando quindi un naturale coordinamento delle rispettive attività.  
Verrebbe pertanto utilizzata una professionalità già presente e si otterrebbe un evidente contenimento dei costi (vedasi oggi art. 23 - 5° co. L.R. 1/2006).  
In ogni caso sarebbe opportuno che il compenso del direttore fosse ancorato a parametri precisi.
- Art. 13 - 1° co. Considerato che il piano di cui all'art. 19 coinvolge anche il personale dei comuni si ritiene che non sia sufficiente che i comuni siano solamente "sentiti" ma che circa il personale da trasferire possano esprimere il proprio assenso attraverso una intesa.
- Art. 13 - 4° co. Si ritiene che l'articolo dovrebbe essere esteso diversamente per affrontare altre casistiche.  
Ad es. può un dipendente dell'unione, titolare di cariche elettive all'interno dei comuni costituenti l'unione, essere membro dell'Assemblea?  
Oppure, siffatto dipendente può avere poteri di organizzazione o coordinamento del personale? (vedasi art. 60 - 1° co. n. 11 - D.Lgs. 267/2000).
- Art. 19 - 2° co. Considerato che la legge non prevede che tutte le competenze dei comuni vengano trasferite alle unioni si ritiene insufficiente che i commissari straordinari "sentano" i comuni stessi, ai quali dovrebbe essere riconosciuto un ruolo attivo nell'individuazione del personale da trasferire.  
Se invece, la legge prevede che tutto il personale dei comuni passi all'unione questo dovrebbe essere indicato chiaramente

ed in tal caso il "sentito" non sarebbe evidentemente necessario.

- Art. 22 - 1° co. Qualora vi siano associazioni intercomunali costituite tra comuni facenti e non facenti parte di unione di comuni montani rimane confermata la possibilità di beneficiare degli incentivi di cui a piano di valorizzazione. Art. 27 L.R. 1/2006?
- Art. 24 - 1° co. La previsione costituisce una penalizzazione dei servizi associati già attivati dalle associazioni intercomunali. Correttamente dovrebbe essere applicata alle forme associative attivate dopo la sua approvazione.
- Art. 15 - 1° co. Sarebbe opportuno che i criteri generali per la individuazione della quota dei trasferimenti ordinari da erogare all'unione dei comuni montani vengano posti nella presente legge per evidenti ragioni di certezza e trasparenza.
- Art. 16 La contabilità delle unioni dei comuni montani sarà finanziaria? Tale nuovo ente locale sarà sottoposto al patto di stabilità?